



Ris. mun. n° 1995 del 15.01.2024
20.02.2024

Ordinanza municipale concernente il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

l'articolo 36 del vigente Regolamento comunale delle canalizzazioni

l'articolo 110 della LALIA (Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque)

l'articolo 192 della Legge organica comunale

Considerati

- l'aumento delle spese di gestione corrente che i consorzi di depurazione delle acque di Chiasso e Mendrisio ci fatturano annualmente;
- la necessità di riportare il grado di copertura dei costi del servizio ad un livello legalmente accettabile;

decreta

le seguenti disposizioni intese a disciplinare il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni.

art. 1 Tassa d'uso

La tassa d'uso delle canalizzazioni ammonta a fr. 1.50 (IVA inclusa) per m3 di acqua potabile o industriale consumata.

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata allo 0.20 ‰ del valore di stima, ritenuto un massimo di fr. 500.00.

art. 2 Emissione

L'emissione della tassa, destinata ai proprietari dell'elemento allacciato e/o al titolare di diritti reali limitati, sarà effettuata in un'unica rata a cura della Cancelleria comunale.

La tassa è pagabile entro il termine di 30 giorni dall'emissione.

art. 3 Titolo esecutivo

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi della LEF.

art. 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e seguenti LOC con un importo massimo di fr. 10'000.00.

art. 5 Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2024. È abrogata la precedente ordinanza del 3 aprile 2017.

Le tariffe contenute in questa ordinanza sono anche state sottoposte alla verifica del Sorvegliante dei prezzi.

art. 6 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 20 febbraio 2024 al 21 marzo 2024.

art. 7 Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC), riservate le ferie giudiziarie.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____
A.Ponti _____ L.Fontana _____

